Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

90139 Palermo – via delle Croci, 8
Tel. 091 7071823 - 824 - 737
www.regione.sicilia.it/beniculturali
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Int. Prot. n. del

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Servizio X Protezione e Sicurezza
Tel. 0917071668 – Fax 0917071722
serv.protezionebci@regione.sicilia.it

Palermo, Prot. n. 33790 del 30/07/2014 rif. prot. n. _ del ___
Allegati n.

Oggetto: Obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
CIRCOLARE n. 17 /2014

Ai Sigg. Dirigenti responsabili delle Strutture intermedie periferiche Loro sedi

p.c.: Uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore
Sede

Il D.D.G. n. 2372 del 26.08.2013 ha determinato il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, in attuazione del D.P. Reg. n. 237/Area 1°/S.G. del 07.08.2013. Questo, ha mantenuto per le nove Soprintendenze e per la Soprintendenza del Mare le unità operativa di base "Sicurezza e protezione civile", mentre sono state soppresse le dizioni "sicurezza" dalle unità operative degli altri Servizi periferici.

Per quanto recentemente avvenuto, in ordine alle ispezioni operate delle ASP di Caltanissetta e di Messina, si ricorda che a tutti i responsabili degli Uffici periferici sono attribuite le funzioni di datore di lavoro[1] ai sensi dell'art. 2, c.1, lett. b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Pertanto le SS.LL. hanno l'obbligo di istituire il "servizio di prevenzione e protezione", previsto dall'art. 31, interno o esterno[2] all'azienda, con compiti di cui all'art. 33, c. 1, costituito dal "responsabile[3]", R.S.P.P., in possesso di capacità e requisiti professionali di cui all'art. 32. Come hanno l'obbligo di adempiere alle altre disposizioni in materia di sicurezza relative alle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al Capo III del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Le Soprintendenze già da tempo dispongono di tali strutture (servizio di prevenzione e protezione) con personale appositamente formato e, anche se la recente riorganizzazione ha diversamente disposto tale personale, rimane, comunque, patrimonio tangibile la pregressa organizzazione della "sicurezza" che, ancor prima della meno recente organizzazione dipartimentale, quella dettata dal D.D.G. n. 1513 del 12/07/2010, governava per competenza tutte le altre strutture provinciali.

Pertanto, nel caso in cui codeste strutture non disponessero ancora del personale in possesso di capacità e requisiti professionali necessari, in ordine alla figura del responsabile (R.S.P.P.) necessario alla costituzione del "Servizio di Prevenzione e Protezione", potranno avvalersi, nelle more della formazione del proprio personale, del servizio di prevenzione e protezione esterno, ancorché facente parte della medesima organizzazione Dipartimentale, istituito presso l'unità operativa di base " Sicurezza e protezione civile" di ciascuna Soprintendenza o altro Servizio provinciale, previa apposita richiesta al dirigente responsabile, sottoscrizione di apposita

[1] Art. 5, L.R. 23 gennaio 1998, n. 3 (G.U.R.S. n°5 del 28 gennaio 1998).
[2] Art. 31, c. 1, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
[3] *Art. 2, c.1, lett. f) D. Lgs. 81/'08 «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.*

convenzione e rimanendo, comunque, parte attiva per tutte le problematiche legate alla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, quale datore di lavoro.

Rimane l'obbligo, pertanto, avviare a formazione proprio personale da incaricare quale RSPP o ASPP, unitamente a quello incaricato del primo soccorso e della gestione delle emergenze, oltre che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.).

A tal fine questo Ufficio con protocollo del 16/06/2014, n. 27428, ha ribadito tale necessità, sollecitando le richieste dei relativi impegni di spesa, a gravare sul capitolo 376513, come con la presente si sollecitano ancora. I relativi corsi di formazione, per semplificazione ed economicità, saranno programmati dalle Soprintendenze presso gli Ordini professionali, Comitati paritetici o altre strutture riconosciute.

Le Soprintendenze, con le proprie unità operative sicurezza e protezione civile, riguardo agli obblighi scaturenti dalla sorveglianza sanitaria, dovranno raccogliere le istanze delle altre Strutture del proprio ambito provinciale che vorranno avvalersene. Successivamente richiederanno a questo Ufficio la prenotazione, sul cap. 376502, delle somme necessarie a far fronte alle complessive esigenze risultanti dalla convenzione unica che il Soprintendente stipulerà col medico competente (M. C.). I dirigenti delle altre Strutture, a tal fine, provvederanno ciascuno alla formale nomina del M. C., ai sensi dell'art. 18 del D. L.gs. 81/'08.

Il Dirigente Generale
Giglione